

LA COLLINA DEGLI ELFI -STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1 - E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Associazione di volontariato "La Collina degli Elfi ODV" e di seguito indicato come ASSOCIAZIONE.

2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Govone, alla Via Craviano n. 45.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

3 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea e con la maggioranza prevista all'art. 8 del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

1 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di ospitare gratuitamente i bambini malati di cancro o affetti da malattie, con le loro famiglie.

Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nazionali ed esteri.

2 - Per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3 - L'Associazione non è una struttura medicalizzata, ma i criteri di sicurezza sono garantiti da personale specializzato e figure assistenziali appositamente preparate attraverso percorsi formativi in ottica formazione continua.

4 - In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione intende svolgere:

- attività creative ed espressive a carattere "terapeutico" (nei limiti consentiti dalla legge);
- attività sportive;
- Laboratori artistici;

- Interventi Assistiti con gli Animali;
- Attività a mediazione corporea;
- organizzazione e attivazione di attività "terapeutiche" finalizzate all'attivazione, dell'elaborazione del vissuto emotivo, nei limiti consentiti dalla legge;
- allestimento di luoghi ed ambienti in cui possano essere svolte dai professionisti iscritti all'Albo attività psicoterapeutiche (con organizzazione, meramente materiale, delle attività stesse) e stipula di Convenzioni con Enti, Scuole di specialità di Psicoterapia, Università di Psicologia, ecc a tal fine, partecipazioni a bandi specifici in materia, con la precisazione che in nessun caso le attività di psicoterapia e simili potranno essere svolte dall'Ente stesso o da soggetti privi di tutte le abilitazioni richieste dalla legge;
- organizzazione e attivazione di attività di meditazione e rilassamento;
- organizzazione e attivazione di attività olistiche;
- escursioni nella natura;

Si precisa che in nessun caso l'associazione potrà svolgere direttamente attività riservate, esclusive o per le quali è necessaria l'iscrizione in Albi Professionali o Collegi o simili: pertanto, l'attività deve intendersi limitata ai profili organizzativi e lato senso creativi e mai diretta all'erogazione ovvero all'effettuazione delle prestazioni.

L'Associazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale l'Associazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché l'amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri.
- svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5 - L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6 - Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore dei terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

8 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

9 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

11 - L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite determinato dalla legge.

Art. 3 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

1 – Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.

2 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti; b. erogazioni liberali di associati e di terzi; c. entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con amministrazioni pubbliche e privati;
- d. Donazioni, lasciti testamentari e legati con beneficio di inventario;
- e. Rendite patrimoniali;
- f. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché siano secondarie e strumentali).

3 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio approvato deve essere depositato al RUNTS ai sensi dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore nei termini di Legge. Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

4 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5 - E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6 – Ai sensi dell'art. 22 ai fini del mantenimento della personalità giuridica, quando risulta che il patrimonio minimo nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 4 - Membri dell'Associazione.

1 - Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le ODV, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato associate ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

1 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2 - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 20 (venti) giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3 - Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4 - Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intransmissibile.

5 - La qualità di Socio si perde:

- a.** per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione: tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo al pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b.** per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per non osservanza del regolamento interno o in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- c.** per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 180 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6 - L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

7 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri e diritti degli Associati.

1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

LA COLLINA DEGLI ELFI -STATUTO

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi sociali obbligatori dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. l'Organo di controllo (se nominato o previsto per legge); 5. L'Organo di Revisione (se nominato o previsto per legge).

Sono organi sociali facoltativi:

1. Il presidente onorario
2. Il Comitato Scientifico e i comitati.
3. Gli Ambasciatori
4. Gli Ambasciatori delle famiglie
5. Il Direttore Generale

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3 - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

4 - Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare

LA COLLINA DEGLI ELFI -STATUTO

l'identità dell'associato che partecipa e vota e che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto.

5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. **9** - Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso.

Art. 9 - Regole Assembleari

1 - L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4 - L'Assemblea:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- approva il bilancio sociale quando redatto o previsto per legge;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca; - nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e ne stabilisce il compenso;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni; - delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- delibera le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'ente.

5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

6 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

7 - L'Assemblea dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2 - L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendo Consiglio Direttivo.

3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Gli incarichi di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperti da un unico consigliere.

4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

5 - Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

6 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 2 (due) mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

12 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. **14** - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5 - Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 12 - Organo di controllo

1 - Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.

2 - I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4 - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

5 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6 - L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Revisione Legale dei Conti

1 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

2 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

3 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive;

4 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 14 – Il Presidente onorario (Organo sociale facoltativo)

1 - Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2 - Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre, aver ricoperto il ruolo di presidente per più di tre mandati, possedere alte qualità morali, professionali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

3 - Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

5 - Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

6 - Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 2.

Art. 15 – Gli Ambasciatori (Figure facoltative)

L'Ambasciatore dell'Associazione è una persona scelta per la notorietà e il riconosciuto talento nel mondo delle arti, della scienza, dell'intrattenimento, della cultura e dello sport. L'Ambasciatore è una donna o un uomo con un profondo desiderio di aiutare l'Associazione, attraverso il proprio tempo, il coinvolgimento di un'ampia platea di persone, la mobilitazione di risorse e la creazione di partnership a beneficio delle famiglie accolte.

L'incarico di Ambasciatore è onorifico e viene attribuito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a tempo indeterminato.

Art. 16 – Gli Ambasciatori delle famiglie (Figure facoltative)

Gli ambasciatori delle famiglie sono alcune famiglie scelte tra quelle ospitate presso l'associazione.

Sono famiglie che hanno vissuto l'esperienza della malattia oncologica pediatrica e malattie assimilabili del proprio figlio e che sono disponibili a essere testimoni e promotori del progetto dell'Associazione verso il loro territorio.

I genitori saranno soci e potranno:

- promuovere l'operato dell'associazione;
- far conoscere il progetto ad altre famiglie (del loro territorio) con bambini malati;
- essere i referenti dell'Associazione sul territorio di residenza;
- promuovere attività di raccolta fondi per l'associazione (previa autorizzazione del C.D.).

Art. 17 – Il Direttore Generale

1 - Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore generale dell'Associazione, stabilendone la durata, i compiti, le attribuzioni e il compenso.

2 - Il Direttore generale è il responsabile operativo dell'Associazione. Egli sovrintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa dell'Associazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

3 - Il Direttore dell'Associazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza; Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Comitati (Organi Sociali Facoltativi)

1 - Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Il Comitato Scientifico (Organo Sociale Facoltativo)

1 - il Comitato Scientifico è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). I membri del Comitato Scientifico devono essere degli esperti nelle materie scientifiche che

identificano l'associazione.

2 - I membri del Comitato Scientifico sono persone riconosciute professionalmente in ambito scientifico e devono appartenere alle seguenti categorie:

- medico;
- psicoterapeuta con una formazione coerente con le attività svolte all'interno del progetto terapeutico svolto dall'Associazione;
- terapeuti specializzati nelle terapie corporee che vengono svolte all'interno dell'Associazione.

3 - I membri devono avere una formazione universitaria e un'esperienza sul campo comprovata ed attestata da curricula vitae.

4 - I membri del Comitato Scientifico vengono eletti dall'assemblea su suggerimento del Comitato Direttivo o per auto- candidatura da parte dei professionisti.

5 - I membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente.

6 - Il Comitato Scientifico è organo di controllo delle iniziative terapeutiche, ludiche e ricreative svolte all'interno dell'Associazione ed ha il compito di formulare e realizzare delle attività terapeutiche, ludiche e ricreative dell'Associazione rivolte alle famiglie ospiti e di formulare pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività dell'Associazione in armonia con i fini statutari.

7 - I membri del Comitato Scientifico hanno il compito di proporre e validare il progetto proposto alle famiglie ospiti dell'associazione ed il mantenimento della coerenza delle attività con la scientificità del progetto

8 – La validazione del progetto deve avvenire attraverso un monitoraggio durante lo svolgimento delle attività e in modo ufficiale con documento di approvazione controfirmato da tutti i membri del Comitato Scientifico due volte l'anno (maggio e novembre) e comunque prima dell'attivazione delle attività nel caso in cui l'associazione svolga la sua attività in modalità stagionale, anziché annuale. **9** – Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di identificare e proporre programmi di lavoro e di ricerca; seguire lo sviluppo dei progetti stessi; eventualmente, qualora lo ritenesse necessario, attivare gruppi di lavoro per lo sviluppo degli obiettivi istituzionali.

10 - Il Comitato Scientifico si riunirà per iniziativa del suo Presidente almeno due volte l'anno.

11 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico si provvederà alla sua sostituzione seguendo la procedura della costituzione del comitato stesso. Qualora non sia possibile e il numero dei componenti sia comunque uguale o superiore a 3, il Comitato rimarrà in carica.

12 - Membro di diritto del Comitato può essere il Presidente dell'Associazione.

13 – I membri del Comitato Tecnico scientifico, qualora non siano soci dell'associazione, possono ricevere compenso per l'attività svolta. L'entità del compenso sarà dovrà essere deliberato dal Comitato Direttivo.

14 – Quanto non espresso nel qui presente Statuto fa fede il regolamento interno dell'Associazione.

Art. 20 - Scioglimento

1 - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3 - Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

LA COLLINA DEGLI ELFI -STATUTO

legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21 - Norme finali

1 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.